

## DECISIONE N. 102 DEL 22/03/2021

### L'AMMINISTRATORE DELEGATO

CONSIDERATO che in data 06/11/2019 il sottoscritto Dott. Alessandro Manetti, membro del Consiglio di Amministrazione di Aquatempra S.S.D. a R.L., è stato nominato Amministratore Delegato con decisione assunta all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione;

VISTI i poteri conferiti all'Amministratore Delegato, come riportati nell'Allegato A al verbale del Consiglio di Amministrazione del 06/11/2019;

PRESO ATTO che Aquatempra ha attivato nel 2007 e nel 2008 con la Romano Control System S.r.l. di Milano dei contratti per il noleggio/comodato di apparecchiature per la gestione tramite tessere delle docce e dei phon degli impianti natatori gestiti;

DATO ATTO che il servizio svolto con la suddetta impresa genera ogni anno una perdita sul bilancio di Aquatempra di circa 25.000 euro, data dalla differenza fra gli importi corrisposti alla Romano Control System S.r.l. per il noleggio/comodato delle apparecchiature e i corrispettivi incassati dagli utenti per la vendita delle tessere che servono ad attivare le docce e i phon;

RITENUTO di dover interrompere prima possibile questo servizio al fine di evitare ulteriori danni ad Aquatempra;

PRESO ATTO che la Romano Control System ha comunicato in data 08/03/2021 che Aquatempra non può esercitare il recesso dai contratti firmati nel 2007 e 2008, in quanto questi si sarebbero tacitamente rinnovati fino al 17/09/2022 e 01/02/2023, per effetto della mancata comunicazione in tempo utile della disdetta;

CONSIDERATO che Aquatempra è una società "in house" a totale partecipazione pubblica e che, pertanto, alla stessa trova applicazione il principio del divieto di rinnovo tacito dei contratti sancito dall'art. 44, comma 2 della Legge 23/12/1994, n. 724 "2. *E' vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.*";

RITENUTO necessario affidare un incarico ad un legale per tutelare gli interessi economici di Aquatempra e dei suoi soci;

VISTO il preventivo di spesa presentato in data odierna dall'Avv. Gian Paolo Stefanelli dello Studio Legale Associato Libra di Empoli, che prevede un compenso pari a € 690,00, oltre contributo previdenziale 4% ed IVA 22%, per il supporto legale stragiudiziale alla difesa degli interessi economici di Aquatempra e dei suoi soci contro le pretese della Romano Control System S.r.l.;

RITENUTO che il suddetto preventivo sia congruo rispetto all'attività che l'Avv. Stefanelli dovrà svolgere a tutela degli interessi economici di Aquatempra e dei suoi soci;

VISTO l'art. 2, let. a), punto 2.2 del vigente "Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria";

### DECIDE

1. di affidare allo Studio Legale associato Libra con sede in Empoli, via Giovanni da Empoli n. 19 l'incarico di supportare Aquatempra nella difesa stragiudiziale dei suoi interessi economici e di quelli dei suoi soci contro le pretese della Romano Control System S.r.l.;
2. di fissare il compenso da riconoscere allo Studio Legale associato Libra per il supporto di cui al punto 1 in € 690,00, oltre contributo previdenziale 4% ed IVA 22%.

L'Amministratore Delegato  
Dott. Alessandro Manetti